



CAPITANERIA DI PORTO
ORTONA

ORDINANZA N. 17/2019

SICUREZZA AGLI ORMEGGI DEI MOTOPESCHERECCI IN SOSTA ALLE BANCHINE
COMMERCIALE E MANDRACCHIO DEL PORTO DI ORTONA

Il C.F.(CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Ortona:

- VISTO: il "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Ortona - var. 5" approvato e reso esecutivo con ordinanza n° 65/2015 in data 12 agosto 2015 con riferimento al complesso delle disposizioni riguardanti l'accosto alle strutture portuali del porto di Ortona;
- VISTA: la riunione tenutasi presso gli uffici della Capitaneria di Porto in data 01 marzo 2019, con gli armatori delle unità da pesca autorizzate ad ormeggiarsi e stazionare stabilmente nel Porto di Ortona;
- VISTI: gli articoli 17, 62, 63, 75, 1174, 1231 del Codice della navigazione e 59, 64, 65, 66, 69, 71, 74 e 81 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO necessario apportare talune integrazioni di carattere tecnico al sopramenzionato regolamento in particolare agli artt. 34 e 35, al fine di perfezionare e rendere condizioni migliori di sicurezza delle infrastrutture, delle unità e degli equipaggi;
- CONSIDERATO che il porto di Ortona risulta particolarmente esposto rispetto alle traversie che II e III quadrante, ponendo fortemente a rischio la sicurezza all'ormeggio sia del naviglio maggiore, sia di quello da pesca;

ORDINA

Articolo 1

Obblighi durante la sosta agli ormeggi in condizioni meteo marine avverse

Durante la sosta alle banchine citate in premessa, le unità ivi ormeggiate dovranno:

- 1) in condizioni meteo marine: *"Venti compresi tra i quadranti Nord Orientali e Sud Orientali - Grecale, Levante e Scirocco, di notevole intensità con conseguente moto ondoso in ambito portuale nonché, in condizioni di meteo avverse previste da avvisi di burrasca emanati dalle competenti Autorità, essere costantemente presidiate a bordo da un congruo numero di membri dell'equipaggio, individuati all'uopo dal Comandante e/o Armatore dell'unità, per ogni eventuale manovra di ormeggio/disormeggio ovvero intervento da effettuarsi ai fini della sicurezza delle stesse, delle alte unità nonché delle infrastrutture portuali ed al fine di prevenire inquinamenti marini, dandone prontamente comunicazione via VHF alla Sala operativa della Capitaneria di porto di Ortona;*
- 2) Rinforzare gli ormeggi, sia a poppa che a prora, con cavi idonei prevedendo il posizionamento delle cime in banchina anche per le unità che ormeggiano a pacchetto nonché, con un congruo numero di parabordi di difesa allo scopo di evitare dannosi alle infrastrutture portuali ed alle altre unità;
- 3) Evitare che tutte le attrezzature (divergenti, ancore, battelli appoggio ecc...) sporgano dal bordo, intralcino il transito, danneggino le persone ed i cavi di ormeggio propri e delle altre unità e che possano costituire pericolo per le unità affiancate ed ormeggiate sia a poppa che a prora.

Articolo 2

Obblighi di carattere generale

Fatto salvo quanto prescritto nell'articolo 1, si fa obbligo di valutare con anticipo le condizioni meteo previste, in particolare durante la sosta tecnica del weekend e delle giornate festive, ai fine di ottemperare a quanto sopra riportato, richiamando altresì immediatamente a bordo il personale individuato ai sensi dell'articolo 1 punto 1 della presente Ordinanza e dotando in anticipo l'unità di tutte le precauzioni necessarie a fronteggiare eventuali ed improvvise condizioni meteo avverse.

Le condizioni meteo indicate nell'articolo 1, sono da intendersi indicative e soggette a valutazione e prudentiale apprezzamento da parte del Comandante e/o dell'Armatore dell'unità di volta in volta, in relazione al perdurare delle stesse ed allo stato del moto ondoso creatosi in ambito portuale con i loro verificarsi.

In caso di condizioni particolarmente avverse che non permettano la permanenza nei punti di ormeggio, per evitare di procurare danni alle infrastrutture, alle unità ed alle persone a bordo, le stesse dovranno mollare gli ormeggi e mettersi alla cappa in avamporto, comunicando prontamente via VHF alla Capitaneria di porto di Ortona.

Articolo 3

Sanzioni

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, salvo che fatto non costituisca reato, ovvero diverso e più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1164 e/o 1174 e/o dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione.

Inoltre, la mancata osservanza della presente Ordinanza, comporterà la revoca dell'autorizzazione permanente e/o temporanea all'utilizzo del posto di ormeggio con l'obbligo di lasciare immediatamente il porto di Ortona.

Articolo 4

Disposizioni finali

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo ufficio, pubblicazione nella pagina web della Capitaneria di Porto di Ortona sul sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/ortona/Pages/ordinanze.aspx>

Ortona, 29.05.2019

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

C.F. (CP) Giuseppe MARZANO

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993